

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 3 giugno 2011

relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Comitato europeo per il rischio sistemico

(CERS/2011/5)

(2011/C 176/03)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico⁽³⁾, e in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 5 e l'articolo 13, paragrafo 10,

vista la decisione BCE/2004/3, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea⁽⁴⁾,

Considerando che occorre adottare delle modalità pratiche per l'applicazione della decisione BCE/2004/3 ai documenti del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). Tali modalità dovrebbero: 1) salvaguardare l'efficacia e la riservatezza di lavori, attività e discussioni del CERS, oltre che delle sue segnalazioni e raccomandazioni, 2) specificare la procedura di gestione delle domande di accesso ai documenti del CERS dirette alle parti rappresentate nel Consiglio generale del CERS, e 3) garantire una procedura articolata in due fasi, in linea con le buone prassi amministrative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo

La presente decisione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione della decisione BCE/2004/3 ai documenti del CERS. Le regole contenute nella decisione BCE/2004/3, applicabili alla

concessione dell'accesso ai documenti della BCE da parte della Banca centrale europea, si applicano *mutatis mutandis* alla concessione dell'accesso ai propri documenti da parte del CERS, fatti salvi gli adattamenti contenuti nella presente decisione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- a) «documento» e «documento del CERS», qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) elaborato o posseduto dal CERS e relativo alle proprie politiche, attività o decisioni;
- b) «terzo», qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna al CERS;
- c) «membro del CERS», un'istituzione od organismo terzo da cui provengono i membri del Consiglio generale del CERS, ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

Articolo 3

Eccezioni

1. Per quanto attiene alle eccezioni all'accesso ai documenti del CERS, si applicano le regole contenute nell'articolo 4 della decisione BCE/2004/3, fatti salvi gli adattamenti contenuti nel presente articolo.

2. Il CERS rifiuta l'accesso ai documenti del CERS sulla base di una qualsiasi delle ragioni contenute nell'articolo 4 della decisione BCE/2004/3, e in particolare laddove la divulgazione potrebbe minare la protezione dell'interesse pubblico alla riservatezza o all'efficacia dei suoi lavori, attività, discussioni, segnalazioni ovvero raccomandazioni.

3. Per quanto concerne i documenti di terzi, il CERS consulta il terzo interessato al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni, a meno che sia chiaro che il documento debba o non debba essere divulgato. Il CERS può deferire le domande di accesso a documenti elaborati da membri del CERS al membro del CERS interessato.

4. Il Consiglio generale del CERS svolge le funzioni che l'articolo 4, paragrafo 6, della decisione BCE/2004/3 assegna al Consiglio direttivo della BCE

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.

⁽³⁾ GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42.

*Articolo 4***Documenti detenuti da membri del CERS**

I documenti in possesso di un membro del CERS elaborati dal CERS possono essere divulgati da un membro del CERS solo previa consultazione del Consiglio generale del CERS, a meno che sia chiaro che il documento debba o non debba essere divulgato. In alternativa il membro del CERS può deferire la richiesta al Consiglio generale del CERS.

*Articolo 5***Esame delle domande**

1. Il CERS esamina le domande d'accesso ai documenti del CERS ai sensi degli articoli da 6 a 8 della decisione BCE/2004/3, fatti salvi gli adattamenti contenuti nel presente articolo.

2. Le domande di accesso e le domande di conferma di accesso ai documenti del CERS devono essere rivolte al Segretariato del CERS ⁽¹⁾.

3. Il Capo del Segretariato del CERS svolge le funzioni che l'articolo 7, paragrafo 1, della decisione BCE/2004/3 assegna al Direttore generale del Segretariato e Servizi linguistici della BCE.

4. Il Consiglio generale del CERS svolge le funzioni che l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 1, della decisione BCE/2004/3 assegnano al Comitato esecutivo della BCE. Il Comitato direttivo del CERS assiste il Consiglio generale del CERS, esaminando le domande di conferma e presentando la propria valutazione.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 18 giugno 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 giugno 2011.

Il Presidente del CERS

Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ Indirizzate al Segretariato del CERS, Kaiserstrasse 29, 60311 Francoforte sul Meno. Fax +49 6913447347. E-mail: esrbsecretariat@esrb.europa.eu